



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA TECNICA

Determinazione Dirigenziale n. 348 del 16/10/2024

Oggetto: OCCUPAZIONE ABUSIVA DEL SUOLO PUBBLICO IN... OMISSIS... PUBBLICO ESERCIZIO ALL'INSEGNA... OMISSIS..
DITTA:.. OMISSIS...

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso:

Che la Societàomissis..., legalmente rappresentata dal Sig.omissis..., ha inoltrato sul portale "impresainungiorno.it" sia Segnalazione Certificata Inizio Attività per apertura di esercizio di somministrazione alimenti e bevande, denominataomissis... da esercitarsi nell'immobile sito inomissis... , distinta in catasto al fg.omissis..., che la praticaomissis... relativamente alla richiesta di Autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per la posa di tavoli, sedie ed ombrelloni connesso alla predetta attività.

Che a seguito della verifica d'Ufficio in ordine alla regolarità tributaria nei confronti dell'Ente, sono emerse delle criticità circa la posizione dellaomissis... pertanto ai fini della conclusione dell'avviato procedimento di richiesta suolo pubblico, con nota prot. n. 28033 del 05/07/2024, l'Ufficio invitava il sig.omissis... a voler regolarizzare la propria posizione tributaria.

Che a carico dellaomissis...nell'anno 2024 sono stati elevati n° 2 verbali come di seguito:

1 – Verbale n° 14084/c del 29.07.2024, emesso dalla Polizia Locale Taormina, per aver violato l'art. 20 del D.Lgs n° 285/1992, in quanto occupava abusivamente suolo pubblico pari a mq. 17,40 in assenza di concessione di suolo pubblico ;

2- Verbale n° 15288/c del 23.03.2024, emesso dalla Polizia Locale Taormina, per aver violato l'art. 20 del D.Lgs n° 285/1992 in quanto veniva occupato suolo pubblico abusivamente con tavoli, sedie e altro materiale accatastato;

Visto l'art. 34 del vigente Regolamento Comunale per l'occupazione spazi ed aree pubbliche, prevede che l'accertamento dell'occupazione abusiva, effettuata mediante verbale redatto da competente pubblico ufficiale comporta per il trasgressore l'obbligo di corrispondere:

a) un' indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 30%.

b) una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24/11/1981 n. 689.

c) le sanzioni di cui all'art. 20, commi 4 e 5, del nuovo C.d.S. approvato con D.lgs 30/04/92 n. 285.

ordina al trasgressore la rimozione dei mezzi di occupazione assegnando un congruo termine per provvedervi.

Che alla violazione dell'art. 20 del Codice della strada consegue, oltre al pagamento di una sanzione accessoria delle opere abusivamente posizionate su sede stradale e, nel caso di occupazione ai fini del commercio, la chiusura dell'esercizio per un periodo che va da 5 giorni (termine minimo) sino al pieno adempimento dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia.

VISTA la legge 15 Luglio 2009 n. 94, che all'art. 3 comma 16, prevede che *“nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'art. 633 del codice penale e dall'art.20 del D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e ss.mm.ii., il Sindaco per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extra urbane, o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spesa degli occupanti e, se si tratta di occupazione ai fini del commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni”*.

VISTA la circolare del ministero dell'interno n. 5571LEG/240520 09/P3^P del 07/08/2009, Allegato 3, in merito all'interpretazione delle disposizioni introdotte dalla Legge 15 Luglio 2009 n. 94 art. 3, commi 16,17 e 18, evidenzia che *“le nuove disposizioni superano quelle del comma 5 dell'art. 20 del Codice della Strada, nella parte in cui stabiliscono che all'accertamento dell'illecito di indebita occupazione di suolo pubblico consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi”*.

Dato atto che la chiusura dell'esercizio di somministrazione si palesa quale misura accessoria alla violazione dell'art. 20 del C.D.S.

Preso atto che le violazioni, nell'ambito dell'occupazione a fine di commercio, è stata commessa su una strada urbana di questo Comune, e precisamente in Viaomissis... , ove è ubicato il suddetto Pubblico esercizio sito i....omissis..., e pertanto rientra nell'art. 3 comma 16 della L. 94/2009.

Ravvisato, pertanto di ordinare l'immediata rimozione dell'occupazione abusiva del suolo pubblico e l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore e, trattandosi di occupazione a fine commercio, la chiusura dell'esercizio di somministrazione alimenti e bevande all'insegnaomissis... titolare la Societàomissis... , legalmente

rappresentata dal Sig.omissis... in Viaomissis..., per un periodo di giorni cinque consecutivi, a decorrere dal terzo giorno successivo alla notifica della presente ordinanza e comunque, sino al pieno adempimento dell'ordine di rimozione dell'abusiva occupazione.

Richiamato il Decreto Sindacale n. 35 del 27/09/2024, con la quale l'Ing. Barbagallo Vincenzo è stato incaricato della Responsabilità dell' Area Tecnica.

Vista la L. 94/2009.

Visto l'art. 20 del C.D.S..

Visto l'art. 34 del Regolamento comunale per la disciplina del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con Delibera di C.C. n. 68 del 06/10/2023.

Visti gli atti d'Ufficio

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa,

Al sig.omissis... nato aomissis..., n.q. di legale rappresentante della Societàomissis...con sede legale inomissis..., P.IVAomissis...:

- l'immediata rimozione dell'occupazione abusiva di suolo pubblico e il ripristino dello stato dei luoghi antistante il pubblico esercizio in viaomissis... e nell'adiacente vicoomissis..., a propria cura e spese.
- La chiusura del Pubblico esercizio denominatoomissis..., titolare la soc.omissis..., sito in viaomissis..., per un periodo di cinque giorni consecutivi a decorrere dal terzo giorno successivo alla notifica della presente ordinanza e comunque sino al pieno adempimento dell'ordine di cui al punto precedente titolare Societàomissis...

PRECISA

Qualora il ripristino avvenga prima dei cinque giorni, la chiusura non potrà comunque essere inferiore ai predetti cinque giorni.

AVVISA

- In caso di inosservanza dell'ordine di chiusura del predetto pubblico esercizio si procederà coattivamente mediante apposizione dei sigilli in via amministrativa.
- In caso di inosservanza dell'Ordine di immediata rimozione dell'occupazione di suolo pubblico e di ripristino dello stato dei luoghi, si provvederà alla rimozione coattiva, con addebito delle spese a carico del trasgressore e all'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000.
- Il trasgressore sarà comunque segnalato all'Autorità Giudiziaria, per la valutazione dell'eventuale sussistenza del reato di cui all'art. 650 C.P.
- la presente ordinanza ha valore di diffida ai sensi dell'art. 21-ter della L. 241/1990 e s.m.i., in relazione all'esecuzione coattiva in caso di inosservanza.

I Messi Comunali sono incaricati della notifica del presente provvedimento presso la sede del Pubblico esercizio denominatoomissis... sito in viaomissis...

Il Corpo di Polizia Locale è incaricato della notifica e dell'esecuzione del presente provvedimento.

L'Unità organizzativa Responsabile del procedimento è l'Area Tecnica-IV Servizio Commercio Attività produttive e SUAP.

DISPONE

Che il Superiore provvedimento venga notificato:
alla societàomissis... con sede legale inomissis..., P. IVA:omissis...
rappresentata dal Sig.omissis... nato aomissis..., alla casella PEC:....omissis...

Al Commissariato di P.S. Taormina : DIPPS145.5500@pecps.poliziadistato.it;

Alla Compagnia Carabinieri Taormina : tme26167@pec.carabinieri.it;

Al Comando di Polizia Locale email:polizia_municipale@comune.taormina.me.it

Che nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali, nel testo del presente provvedimento vengono omessi i nominativi dei soggetti dallo stesso interessati, essendo comunque possibile la loro identificazione, all'occorrenza, sulla base dello specifico fascicolo depositato presso gli Uffici SUAP dell'Area Tecnica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR Sicilia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana nel termine di 120 (centoventi) giorni.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Geom. Bucolo Giuseppe

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(BARBAGALLO VINCENZO)
con firma digitale